

# **AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI**

## **STATUTO**

**Approvato con deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 7/2018 e  
modificato con deliberazioni dell'Assemblea Regionale d'Ambito  
n. 28/2018 e n. 16/2019**

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### *Natura giuridica dell'AUSIR*

1. L'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (di seguito denominata AUSIR), è l'Agenzia istituita dalla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, che esercita le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., quale Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio regionale, in conformità agli articoli 147 e 200 del medesimo D.lgs. 152/2006.
2. L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è un ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale; è sottoposta alla verifica e al controllo sull'attività da parte della Regione, ai sensi dell'art. 12 della LR 5/2016.
3. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, all'AUSIR partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della LR 5/2016 nonché, con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato, anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR 5/2016. La partecipazione obbligatoria dei Comuni all'AUSIR si attua mediante la partecipazione dei loro rappresentanti agli organi dell'Ente di cui alle lett. a), a bis) e c) dell'art. 5 della LR 5/2016 e mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi di cui alle lett. b), d) ed e) del medesimo articolo.

### Articolo 2

#### *Sede, denominazione e logo*

1. L'AUSIR ha sede legale a Udine, dove opera la sua organizzazione centrale.
2. L'AUSIR può essere organizzata per strutture territoriali.
3. L'Assemblea regionale d'ambito adotta il logo dell'Ente, che conterrà la denominazione "Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti del Friuli Venezia Giulia".

### Articolo 3

#### *Funzioni dell'AUSIR*

1. L'AUSIR svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della LR 5/2016 e, pertanto, le funzioni dell'Agenzia hanno ad oggetto esclusivamente servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
2. L'AUSIR esercita altresì, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della LR 5/2016, le funzioni in materia di redazione dei regolamenti inerenti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'art. 198, comma 2 lettera "g" del D.lgs. 152/2006.
3. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.

## TITOLO II – STRUTTURA E ORGANI

### Articolo 4

#### *Organi dell'AUSIR*

1. Sono organi dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 5 della LR 5/2016:

- a. Il Presidente;
- a bis. Il Consiglio di amministrazione;
- b. L'Assemblea regionale d'ambito;
- c. Le Assemblee locali;
- d. Il Revisore dei Conti;
- e. Il Direttore generale.

2. Ai componenti degli organi dell'AUSIR di cui alle lettere "a", "a bis", "b", "c" del comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di indennità degli amministratori degli Enti locali; ai medesimi componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta sostenute nella misura, per ogni chilometro percorso, di un quinto del costo di un litro di benzina. Le modalità di richiesta ed erogazione dei rimborsi delle spese di trasferta sono definite con apposito provvedimento del Direttore generale.

### Articolo 5

#### *Il Presidente*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'AUSIR ed è eletto in seno all'Assemblea regionale d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Presidente:

- a. convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito;
- b. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- c. cura i rapporti con le Assemblee locali, salvo delega a un componente dell'Assemblea regionale d'ambito;
- d. vigila sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- e. stipula le convenzioni di servizio e i relativi disciplinari ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera d) della LR n. 5/2016 e le convenzioni fra gli Enti;
- f. esercita le altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea regionale d'ambito e del Consiglio di amministrazione, ovvero che gli siano attribuite per legge;
- g. attribuisce al Direttore generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione del provvedimento di nomina assunto dall'Assemblea regionale d'ambito;
- h. nomina, tra i componenti dell'Assemblea regionale d'Ambito, il Presidente supplente che lo sostituisce in caso di suo impedimento, assenza o temporanea vacanza nell'esercizio delle funzioni proprie dell'organo presidenziale, come definite dall'articolo 7 della legge regionale 5/2016.

3. Il Presidente può delegare, tramite procura generale, il Direttore generale a svolgere in nome e per conto dell'AUSIR determinate tipologie di attività, con esclusione di quelle tassativamente elencate nell'articolo 7, co. 2, della LR n. 5/2016.

## Articolo 5 bis

### *Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'AUSIR ed è composto da sette membri, compreso il Presidente; cinque membri sono eletti dall'Assemblea regionale d'Ambito sulla base di liste bloccate secondo le modalità di cui al successivo articolo 5 ter e due membri sono i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Consiglio di amministrazione è composto dai soli cinque membri eletti dall'Assemblea regionale d'Ambito eletti sulla base di liste bloccate secondo le modalità di cui al successivo articolo 5 ter.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni. La qualifica di componente del Consiglio di amministrazione cessa nell'ipotesi di cui al primo periodo dell'articolo 6, comma 6.
3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea regionale d'Ambito provvede alla surroga entro sessanta giorni dalla vacanza e, comunque, solo ad avvenuta elezione del nuovo componente dell'Assemblea regionale d'Ambito ai sensi del comma 3 dell'articolo 6. Il componente del Consiglio di amministrazione che surroga il consigliere anzi tempo cessato dalla carica, esercita le sue funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbe rimasto in carica il suo predecessore.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dall'Assemblea regionale d'Ambito su proposta del Consiglio di amministrazione.
5. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
  - a. formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), e o), della LR n. 5/2016 e formula pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;
  - b. esprime parere sullo schema del bilancio di previsione;
  - c. esprime parere sullo schema del bilancio di esercizio;
  - d. approva i regolamenti interni;
  - e. delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
  - f. esprime parere sulle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
  - g. approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14 della LR n. 5/2016 predisposta dal Direttore generale;
  - h. promuove attività culturali e iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;
  - i. esprime parere sul Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 della LR n. 5/2016 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
  - j. individua la perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché provvede alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
  - k. individua e definisce le previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito.

## Articolo 5 ter

### *Elezione e revoca del Consiglio di amministrazione*

1. L'Assemblea regionale d'Ambito, integrata ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 e alla presenza della maggioranza richiesta dal comma 6 dell'articolo 7, procede all'elezione del Consiglio di amministrazione con votazione unica a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sulla base di una proposta di lista, contenente l'indicazione del Presidente e sottoscritta da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea stessa; tale proposta deve, comunque, garantire la rappresentanza ad almeno 3 territori provinciali della Regione e non deve contenere i nominativi dei due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito, in quanto membri di diritto del Consiglio di amministrazione. Ciascun componente dell'Assemblea regionale d'Ambito può sottoscrivere una sola lista contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del Consiglio di amministrazione, pena l'annullamento della propria sottoscrizione.
2. Qualora le liste proposte siano tre e dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia ottenuto il voto della maggioranza dei presenti, si procede alla votazione di ballottaggio fra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità tra le due liste andate in ballottaggio, l'elezione del Consiglio di amministrazione viene rinviata all'adunanza successiva dell'Assemblea regionale d'Ambito.  
Nell'ipotesi in cui dopo due votazioni consecutive le liste proposte abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e non sia, quindi, possibile procedere alla votazione di ballottaggio, l'elezione del Consiglio di amministrazione viene rinviata all'adunanza successiva dell'Assemblea regionale d'Ambito.
3. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno la metà dei componenti dell'Assemblea regionale d'Ambito e approvata da almeno il 60% dei componenti dell'Assemblea stessa, come integrata ai sensi del comma 2 dell'articolo 6.
4. Può altresì essere revocato il singolo componente del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente dell'AUSIR, approvata dall'Assemblea regionale d'Ambito con la maggioranza qualificata prevista nel comma precedente.

## Articolo 5 quater

### *Funzionamento del Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno 3 dei suoi componenti.
2. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, ad esse partecipa il Direttore generale.

## Articolo 6

### *Assemblea regionale d'ambito*

1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da un Sindaco per ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 47 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20.

2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea è integrata da due componenti con diritto di voto, nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle modalità definite dall'art. 3, comma 2, dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in 30.10.2017 ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR 5/2016.

3. I Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascuna area di aggregazione di Comuni eleggono tra di loro un componente dell'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, mediante apposita Conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. Qualora il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione del Sindaco più giovane di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle conferenze dei Sindaci vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Segretario comunale che ha assistito il Sindaco nella convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione.

4. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea ha una durata corrispondente a quella della carica di Sindaco ricoperta dal medesimo componente.

5. Se nessuno dei componenti appartiene alla minoranza slovena, l'Assemblea è integrata da un Sindaco o da un amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001 n. 38.

6. Qualora il componente eletto in Assemblea regionale risulti cessato dalla carica Sindaco, il suo mandato di rappresentanza cessa di diritto ed è dichiarato estinto dall'Assemblea la quale prende atto dell'elezione del nuovo componente ai sensi del comma 3 del presente articolo. Nell'ipotesi di cessazione del mandato di rappresentanza dei componenti eletti in Assemblea che non siano ancora stati sostituiti mediante elezione dei nuovi componenti, all'Assemblea regionale partecipano provvisoriamente i Sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti ricadenti in quelle aree di aggregazione di Comuni che non hanno ancora eletto il rappresentante.

7. Nell'ipotesi in cui la cessazione del mandato di rappresentanza riguardi un componente eletto che sia Sindaco proprio del Comune con il maggior numero di abitanti dell'area di aggregazione di Comuni, prima dell'elezione del nuovo componente ai sensi del comma 3 del presente articolo, all'Assemblea regionale partecipa provvisoriamente il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti ricadenti nella medesima area di aggregazione di Comuni.

8. In caso di impossibilità a partecipare ad una singola seduta dell'Assemblea regionale d'ambito, ciascun componente eletto ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto nella seduta uno degli altri Sindaci dei Comuni ricadenti nella propria area di aggregazione. Qualora il componente eletto impossibilitato a partecipare alla seduta dell'Assemblea regionale sia Sindaco di uno dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della LR. n. 5/2016, può essere delegato per l'intervento ed il voto nella seduta uno degli altri Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi, purché non già eletto in sede di conferenza dei Sindaci ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017. In ogni caso, la delega prevista dal presente comma deve intendersi esclusivamente temporanea.

## Articolo 7

### *Funzionamento dell'Assemblea regionale d'ambito*

1. L'Assemblea regionale d'ambito si riunisce per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione contenente il budget economico e il budget finanziario. Si riunisce altresì su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o del Revisore dei Conti.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica con conferma di recapito all'indirizzo del destinatario. La convocazione è di norma inviata con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Nei casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Delle sedute dell'Assemblea è redatto dal Direttore generale un sintetico processo verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. L'Assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
7. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso previsto dall'art. 20 comma 3 della LR 5/2016.
8. In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, prevale il voto del Presidente. Ogni componente ha a disposizione un voto.
9. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.
10. L'Assemblea, con proprio regolamento interno, può disciplinare:
  - a. le modalità con cui svolgere le sedute per via telematica;
  - b. le modalità con cui garantire la pubblicità dei propri lavori mediante la trasmissione delle loro riprese audio e video in via telematica.
11. L'Assemblea regionale d'ambito può costituire Commissioni temporanee per lo studio, la valutazione e l'analisi di particolari materie che rientrano nelle sue competenze e nelle competenze del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'attività e il termine per concluderla e per riferire all'Assemblea regionale d'ambito o al Consiglio di Amministrazione. Delle Commissioni fanno parte, oltre al Direttore generale che provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della stessa, solo componenti dell'Assemblea regionale d'ambito.

## Articolo 8

### *Competenze dell'Assemblea regionale d'ambito*

1. L'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione contenente il budget economico e il budget finanziario, nomina il Presidente, il Revisore dei conti, il Direttore generale, elegge il Consiglio di amministrazione e, in generale, adotta ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR.
2. L'Assemblea regionale d'ambito esercita, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:
  - a. alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;

- b. all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;
- c. all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 della LR n. 5/2016 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;
- d. all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;
- e. alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, co. 3, della LR n. 5/2016;
- f. alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;
- g. alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;
- h. all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, co. 4, della LR n. 5/2016;
- h-bis. all'approvazione delle convenzioni con gli Istituti Universitari della Regione aventi ad oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;
- i. alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;
- j. all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
- k. all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 della LR n. 5/2016;
- l. all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;
- m. all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma;
- n. alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei Criteri localizzativi regionali di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/2017;
- o. all'approvazione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006.



## Articolo 9

### *Assemblee locali*

1. Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti, costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni, così come individuati nell'Allegato A alla LR 5/2016.
2. Il Presidente della Regione può modificare la composizione delle Assemblee con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della LR 5/2016.
3. Le quote di partecipazione dei Comuni alle Assemblee locali sono definite con deliberazione dell'Assemblea regionale secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 8, comma 5, della LR 5/2016. Le modalità di costituzione di una Zona Territoriale Omogenea tra Comuni, per l'esercizio congiunto dei diritti di voto, sono stabilite dall'art. 8, comma 6, della LR 5/2016.
4. Il mandato del componente dell'Assemblea ha una durata corrispondente a quella della carica di Sindaco ricoperta dal medesimo componente. Ciascun Sindaco ha la facoltà di nominare come delegato con diritto di voto un amministratore locale del proprio Comune e la delega, così conferita, può essere temporanea o permanente. È temporanea quando la sua efficacia è limitata ad una singola seduta dell'Assemblea, mentre è permanente quando consente al delegato di sostituire il Sindaco delegante ad ogni seduta dall'Assemblea. Qualora la delega sia permanente, essa viene meno quando cessa il mandato dei Sindaci deleganti, quando la delega venga revocata ovvero quando il delegato decada dallo *status* di amministratore locale.
5. Qualora il componente eletto in Assemblea locale risulti sostituito nella propria carica di Sindaco o la delega permanente conferita agli amministratori locali sia venuta meno ai sensi del comma precedente, il mandato di rappresentanza cessa di diritto ed è dichiarato estinto dall'Assemblea la quale prende atto contestualmente del nuovo componente.
6. Le sedute delle Assemblee sono valide con la presenza di un numero di membri, che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione.
7. Le delibere sono adottate col voto favorevole della maggioranza delle quote dei membri presenti.

## Articolo 10

### *Funzionamento delle Assemblee locali*

1. Le Assemblee locali eleggono tra i loro componenti i propri Presidenti.
2. Per la convocazione e il funzionamento delle Assemblee locali si applicano, in analogia, le disposizioni dell'art. 7, commi da 2 a 5, dello Statuto.

## Articolo 11

### *Competenze delle Assemblee locali*

1. Le Assemblee locali dell'AUSIR esercitano, ciascuna con riferimento al territorio su cui insistono, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvedono per entrambi i servizi:
  - a. a esprimere un parere consultivo sulla proposta del Piano d'ambito e dei relativi aggiornamenti;
  - b. a esprimere un parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento del servizio e sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
  - c. ad approvare il programma quadriennale degli interventi, nel rispetto del Piano d'ambito e del programma degli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b) della LR n. 5/2016;

- d. ad approvare, a invarianza del saldo finale, la modulazione contenuta nell'algoritmo di calcolo della tariffa relativa al servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della tariffa di base di cui all'articolo 6, comma 7, lettera f) della LR n. 5/2016 e delle disposizioni dell'Autorità nazionale di regolazione del settore.
2. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito; decorso inutilmente il termine, il parere si intende positivo.
3. Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'ambito è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dall'Assemblea locale.
4. Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
5. Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte dell'Assemblea locale, l'Assemblea regionale d'ambito, previa diffida, si sostituisce ad essa nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 8 comma 7 della LR 5/2016.

## Articolo 12

### *Revisore dei Conti*

1. L'Assemblea regionale nomina il Revisore dei Conti tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali dei Conti, previsto dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Il Revisore dura in carica 3 anni.

## Articolo 13

### *Direttore generale*

1. L'AUSIR ha un Direttore generale, di qualifica dirigenziale, nominato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale almeno quinquennale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi della struttura della Regione competente in materia di funzione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il Direttore generale ha la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile e in particolare:
  - a. assiste gli organi istituzionali dell'AUSIR e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;
  - b. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea regionale d'ambito, delle Assemblee locali e del Consiglio di amministrazione, e ne redige il verbale;
  - c. provvede alla predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14 della LR n. 5/2016 per la successiva approvazione da parte del Consiglio di amministrazione e provvede alla predisposizione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 della LR n. 5/2016 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
  - d. provvede all'affidamento dei contratti ed appalti pubblici nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sottoscrive i contratti con i terzi, ad eccezione di quelli che per legge regionale sono riservati al Presidente;

- e. definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuisce gli incarichi dirigenziali e le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- f. adotta tutti gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, fatte salve le competenze espressamente attribuite per legge o per Statuto agli altri organi;
- g. ha la responsabilità del personale, del funzionamento degli uffici e della gestione del personale, quindi è titolare del rapporto di lavoro con il personale e dispone le relative assunzioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, co. 1, della LR n. 5/2016;
- h. dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- i. propone al Consiglio di amministrazione i regolamenti interni e gli atti generali di organizzazione;
- j. esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti e svolge le funzioni che gli sono delegate dal Presidente, dall'Assemblea regionale d'ambito e dal Consiglio di amministrazione;
- k. provvede alla predisposizione dello schema del bilancio di previsione, contenente il budget economico e il budget finanziario;
- l. provvede alla predisposizione dello schema del bilancio di esercizio;
- m. nomina, su base fiduciaria, il Vice-Direttore generale con il compito di svolgere funzioni ausiliarie del Direttore generale e di esercitare funzioni vicarie in caso di suo impedimento o assenza. La durata dell'incarico di Vice-Direttore generale, nell'assicurare la continuità della gestione dell'Ente, non potrà comunque superare i sessanta giorni successivi alla data di scadenza dell'incarico del Direttore generale che lo ha nominato.

3. Gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno ai sensi della lett. f) del comma precedente sono, a titolo esemplificativo, le attività per ottenere finanziamenti pubblici, le pratiche riguardanti tasse, tributi, imposte, contributi, diritti e tariffe, la firma delle procure speciali alle liti, i rapporti con la tesoreria, le pratiche riguardanti l'apertura di conti correnti bancari o simili; è comunque fatta salva la possibilità che il Presidente deleghi al Direttore generale ulteriori attività ai sensi del precedente articolo 5 comma 3.

#### Articolo 14

##### *Struttura tecnico-operativa*

1. Per espletare le proprie funzioni e attività, l'AUSIR è dotata di una struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale il cui personale è assunto mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.
2. Al personale non dirigente è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore gas-acqua aderenti a Federutility-Utilitalia, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.
3. L'AUSIR può altresì avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione.
4. Il Direttore generale disciplina con proprio provvedimento l'ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle carriere, definendo le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR approvata dall'Assemblea regionale d'ambito.

#### Articolo 15

##### *Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti*

1. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 20 della LR 5/2016, è istituito presso l'AUSIR il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti sulla base dei criteri e delle modalità di costituzione stabiliti

dalla stessa tramite apposito regolamento che garantisca, tra l'altro, anche la rappresentanza degli utenti del servizio idrico integrato residenti nei Comuni della Regione Veneto aderenti.

2. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti svolge le funzioni definite nell'art. 20, comma 2, della LR n. 5/2016.

3. L'AUSIR mette a disposizione del Comitato una segreteria tecnica, composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e da uno in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

4. L'AUSIR cura la pubblicazione delle attività del Comitato sul proprio sito istituzionale.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI E FINALI**

### Articolo 16

#### *Gestione finanziaria e contabile*

1. L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Inoltre ha una contabilità economico-patrimoniale, tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili.

2. L'esercizio contabile e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. I beni dell'Agenzia sono inventariati secondo i criteri stabiliti dal regolamento di contabilità.

4. Per la gestione delle funzioni di tesoreria l'AUSIR può avvalersi della Tesoreria della Regione previa convenzione.

### Articolo 17

#### *Finanziamento*

1. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'AUSIR può ricevere finanziamenti dallo Stato, dalla Regione o dall'Unione Europea per effettuare interventi, relativi al servizio idrico integrato o al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, da realizzarsi per il tramite dei gestori.

### Articolo 18

#### *Programmazione e bilancio*

1. L'AUSIR approva, annualmente, sia il bilancio di esercizio redatto secondo le prescrizioni contenute nel codice civile e accompagnato da una relazione del Revisore dei Conti, sia il bilancio di previsione contenente il budget economico e il budget finanziario.

2. L'Assemblea regionale d'ambito deve essere convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e alle funzioni dell'Agenzia, tale termine può essere prorogato ma non può comunque essere superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'Assemblea regionale d'ambito deve essere convocata per l'approvazione del bilancio di previsione contenente il budget economico e budget finanziario di regola entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. L'attività finanziaria dell'AUSIR si realizza sulla base della programmazione delle spese e della prudentiale valutazione delle entrate e viene esercitata nel rispetto del Regolamento di contabilità di cui deve dotarsi l'Ente, secondo i principi propri della contabilità economico-patrimoniale.

#### Articolo 19

##### *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'AUSIR è costituito da:

- a. beni immobili e mobili trasferiti all'AUSIR, a seguito della liquidazione delle Consulte d'ambito di cui all'art. 24 della LR 5/2016;
- b. beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- c. ogni diritto che venga acquisito dall'AUSIR.

#### Articolo 20

##### *Attività contrattuale e regolamentare*

1. I contratti di appalto o di concessione, aventi per oggetto l'esecuzione di opere, lavori o servizi, l'acquisizione di forniture, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e gli altri contratti che l'AUSIR pone in essere nell'ambito della propria capacità negoziale, sono disciplinati dalle leggi vigenti.
2. L'AUSIR approva un regolamento, che in particolare disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture in economia per gli aspetti che la normativa statale e regionale riserva all'autonomia regolamentare delle stazioni appaltanti.

#### Articolo 21

##### *Efficacia esecutiva e pubblicazione degli atti*

1. Le deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito, delle Assemblee locali e del Consiglio di amministrazione divengono esecutive al momento della loro approvazione. I decreti, le determinazioni del Direttore generale e dei dirigenti e i provvedimenti del Presidente divengono esecutivi al momento della loro adozione.
2. I Regolamenti approvati dagli organi dell'Ente entrano in vigore e diventano obbligatori nel 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel sito istituzionale dell'AUSIR.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito, delle Assemblee locali e del Consiglio di amministrazione vengono pubblicate nel sito istituzionale dell'AUSIR ai fini della trasparenza e della diffusione delle informazioni. Agli stessi fini, inoltre, sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR gli atti adottati dal Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti e la convocazione delle sedute dell'Assemblea regionale d'ambito con il relativo ordine del giorno. Gli altri atti dell'AUSIR sono pubblicati secondo le forme previste dalla disciplina vigente.

## Articolo 22

### *Incompatibilità e inconferibilità*

1. L'incarico di Revisore dei Conti, di componente dell'Assemblea regionale d'ambito, delle Assemblee locali e del Consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o incarichi di amministratore presso i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti operanti nell'ambito territoriale ottimale regionale nonché presso enti controllanti i gestori medesimi.
2. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o incarichi di amministratore presso i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti operanti nell'ambito territoriale ottimale regionale nonché presso gli enti controllanti i gestori medesimi non può essere conferito l'incarico di Presidente, di Presidente supplente, né l'incarico di Direttore generale dell'AUSIR.
3. Al Presidente, al Direttore generale, al Revisore dei Conti e ai componenti dell'Assemblea regionale d'ambito o delle Assemblee locali si applicano comunque le cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla normativa vigente.
4. L'incompatibilità può essere rilevata in qualunque momento dall'Assemblea regionale d'ambito. A tale fine l'Assemblea regionale d'ambito contesta la causa di incompatibilità all'interessato, il quale ha 5 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità, decorsi i quali l'Assemblea regionale delibera in merito alla decadenza.
5. Le cause di incompatibilità relative al rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'AUSIR sono disciplinate nel provvedimento del Direttore generale di cui al precedente art. 14, comma 4.
6. Ai fini del presente articolo, per «incarichi amministrativi di vertice», per «incarichi dirigenziali» e per «incarichi di amministratore» si rimanda alle definizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.